

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) CAGGIANO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GENOVESE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ILARIA AMELIA CAGGIANO

Seduta del 14/04/2021

FATTO

In relazione ad un contratto di prestito mediante cessione del quinto, stipulato in data 23.04.2014 ed estinto anticipatamente sulla base di un conteggio estintivo del 5.10.2020, il ricorrente, insoddisfatto dagli esiti della prodromica fase di reclamo, sulla scorta della sentenza CGUE C- 383/19 si rivolge all'Arbitro per chiedere l'accertamento del diritto alla restituzione, di € 612,44 o diversa somma determinata dall'Arbitro, a titolo di commissioni di istruttoria, oltre interessi legali.

In sede di controdeduzioni, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo che:

- preliminarmente, non risulta versata in atti la lettera liberatoria, unico documento atto a provare l'effettivo adempimento da parte del ricorrente della propria obbligazione restitutoria e quindi lo scioglimento del vincolo contrattuale;
- le "commissioni di istruttoria" sono sempre state valutate up front in quanto relative ad attività destinate ad esaurirsi nella fase prodromica alla stipula del contratto;
- la recente sentenza Lexitor non è invocabile dal cliente in quanto non munita di diretta applicabilità (non self-executing), come confermato dal Tribunale di Napoli con la pronuncia n. 2391/20.

Ciò posto, ha chiesto all'ABF di rigettare il ricorso.

In sede di repliche, l'istante si riporta al ricorso ed evidenzia che con il riscontro al reclamo l'intermediario ha implicitamente riconosciuto l'estinzione anticipata del prestito.

DIRITTO

Parte resistente eccepisce la mancanza del fatto costitutivo del diritto affermato, ovvero l'avvenuta estinzione. A tal proposito, il ricorrente produce copia del conteggio estintivo risalente al 5.10.2020, ma nessuna evidenza dell'avvenuto pagamento del debito residuo ivi indicato e/o dell'estinzione del rapporto.

Secondo i generali principi in tema di onere probatorio e quanto sancito anche dalla pronuncia del Collegio di Coordinamento n. 7716 del 29.06.2017, la parte ricorrente è tenuta a dimostrare l'avvenuta estinzione del finanziamento, trattandosi di un fatto costitutivo della propria pretesa.

Nel caso di specie, tuttavia, questo Collegio rileva che, pur non avendo il ricorrente assolto il proprio onere probatorio circa l'estinzione del finanziamento, l'intermediario, in sede di riscontro al reclamo, ha chiaramente fatto riferimento all'avvenuta estinzione, contestando esclusivamente "nel merito" le pretese avanzate dal cliente.

Per tale ragione, l'anticipata estinzione deve ritenersi fatto pacifico tra le parti.

Il Collegio procede quindi all'analisi del merito della domanda del ricorrente, che è relativa al riconoscimento del diritto alla riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto e del conseguente rimborso (pro rata temporis) degli oneri commissionali.

La sussistenza del diritto alla riduzione del costo, esso trae il proprio fondamento normativo nelle disposizioni di cui all'art. 121, co. 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito e all'art. 125-sexies T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto".

È appena il caso di premettere che il riferimento all'inciso relativo alla "vita residua del contratto" ha determinato, tanto nella "giurisprudenza" ABF, quanto (e soprattutto) nella disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. Le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011) il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi recurring). È altresì noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. pro rata temporis.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire la esatta interpretazione dell'art. 16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva 87/102/CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che "Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto", includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La risposta della Corte (resa con la decisione in data 11 settembre 2019 in causa C-383/18) è stata che l'art. 16 della Direttiva deve essere interpretato nel senso che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente un articolato principio di diritto, secondo cui: " A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia

Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”.

Con tale principio di diritto, il Collegio di Coordinamento ha dato applicazione alla regola dell'efficacia diretta delle sentenze (dichiarative) della CGUE per tutti i giudici (giudicanti) nazionali (non solo a quello - o a quelli dello Stato - del rinvio), tenuto conto altresì del grado di armonizzazione della direttiva oggetto di interpretazione e del vincolo per i giudici nazionali di modificare una giurisprudenza consolidata se questa si basa su un'interpretazione del diritto incompatibile con gli scopi di una direttiva (o in questo caso, con l'interpretazione fornita dalla CGUE), mentre, ove non possibile un'interpretazione adeguatrice (diversamente dal caso de quo), il giudice nazionale sarebbe tenuto alla disapplicazione del diritto nazionale, conformemente all'ipotesi – minore - della sopravvenienza dell'atto vincolante di diritto europeo (CGUE, sent. Egenber C-68/17), pena una illegittima prevalenza del diritto nazionale difforme sul diritto europeo. L'orientamento inaugurato del Collegio di Coordinamento di questo Arbitro è stato seguito (talora con richiami diretti) dalla più recente giurisprudenza ordinaria, la quale ha ribadito non solo l'irrelevanza dell'argomento dell'autoesecutività delle direttive, in presenza di una loro attuazione, ma altresì la natura vincolante dell'interpretazione del diritto UE adottato dalla CGUE (non solo per gli organi giurisdizionali) in quanto non contrastante con la lettera dell'art. 125 sexies TUB, nonché l'efficacia di tale interpretazione per i rapporti pregressi, purchè non esauriti (cfr. Cass., 8 febbraio 2016, n.2468), (vv. Trib. Torino, sent. 21.3.2020, Trib. Torino (ord.) 22.9. 2020, Trib. Milano (ord.) 3.11.2020; v. anche Trib. Napoli 7.2.2020).

Infine, con riguardo a criteri di calcolo, il Collegio ha altresì ritenuto che “Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”. In particolare, nel caso sottopostogli, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Questo Collegio, con propria autonoma determinazione, aderisce al criterio fatto proprio dal Collegio di coordinamento in ordine alla quantificazione dei costi up front da retrocedere, rappresentando la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi il solo referente normativo avente “forza di legge tra le parti” (art. 1372 cod. civ.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla “integrazione giudiziale secondo equità” (art. 1374 cod. civ.).

Ritiene – nel caso di specie – di accogliere la domanda restitutoria per la seguente voce di costo “istantanea”, in quanto contrattualmente ascrivita ad attività relative all'erogazione del prestito, (in base al condiviso orientamento dei Collegi territoriali di questo Arbitro, cfr. da ultimo Coll. Napoli, decisione n. 19632/2020), per gli importi appresso indicati:

- € 260,85 a titolo di commissione istruttoria;

Pertanto, il Collegio ritiene che il ricorrente abbia diritto all'importo complessivo di € 260,85, oltre interessi legali.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo di € 261,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO